Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 9 MARZO 1955:

MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Concorso a ventinove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Concorso a sette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Concorso a ventidue posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti - categorie elettricisti ed automobilisti.

(801 a 804)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53.

Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo.

Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non più di dieci anni per il raggiungimento di tale limite. Non potranno valersi di tale facoltà gli impiegati di gruppo *A* di grado 6° o superiore e quelli di gruppo *B* di grado 7° o superiore. Delle stesse facoltà potrà usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con venti anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del presente articolo.

Al personale collocato a riposo ai sensi dei precedenti commi è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianità di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.

L'aumento è elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato effettivo servizio, ed è valutato per intero anche per la liquidazione della pensione.

Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo, sarà applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari grado in attività di servizio, con le modalità che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Art. 2.

Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre la cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente può essere avanzata anche dal personale di cui all'art. 1, primo comma, che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo.

Art. 5.

Agli impiegati o salariati che cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, verrà corrisposta una indennità comprensiva:

1) di tante mensilità di retribuzione o paga, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, quanti sono gli anni di servizio prestato;

2) una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio.

Inoltre l'anzianità di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'art. 4 è computata come anzianità di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento.

Art. 6.

Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'art. 1 e nell'art. 3.

Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che può essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'art. 1 che ancora non lo abbiano ottenuto.

Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento a riposo è disposto con effetto dal 1° ottobre successivo alla data del provvedimento.

Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio è tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

Art. 7.

I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.

I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.

Art. 8.

Gli impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli transitori, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potranno essere riassunti in servizio ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e gli impiegati avventizi non potranno essere riassunti alle dipendenze dello Stato, salvo che per pubblico concorso.

In caso di nuova assunzione nella stessa o in altra Amministrazione dello Stato, il servizio degli impiegati e salariati, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potrà essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza nè ad alcun altro effetto, salvo che non vengano dai suddetti restituite le indennità riscosse ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9.

La spesa occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente art. 5 farà carico ai capitoli concernenti le indennità di personale non di ruolo, impiegatizio e salariato, per cessazione dal rapporto d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall'art. 5 dovrà essere decurtato di quanto agli interessati eventualmente spetti a titolo di indennità *una tantum* a carico degli istituti di previdenza di categoria.

Art. 11.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.

Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con la modalità ed i limiti previsti dall'art. 6.

Art. 12.

I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'art. 1.

Art. 13.

Gli altri enti pubblici possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1954.

Autorizzazione all'ampliamento dei Magazzini generali gestiti dall'ente autonomo Magazzini generali di Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dall'ente autonomo Magazzini generali di Bolzano per essere autorizzato all'ampliamento dei propri impianti ed all'istituzione, in essi, di un reparto per l'immagazzinamento e la conservazione di merci e derrate varie di provenienza estera, in regime di magazzino a chiusura ufficiale, a termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, più sopra citato;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza e le risultanze degli accertamenti diretti disposti al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

L'ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato ad effettuare l'ampliamento e l'adattamento dei propri impianti, mediante:

a) la costruzione di un nuovo magazzino frigorifero, attiguo a quello esistente, della capacità di 24.000 quintali di prodotti ortofrutticoli, e della superficie utile di mq. 5400, con annesse sale di lavorazione per mq. 250 e relativi servizi;

b) l'adattamento, a magazzini a chiusura ufficiale, dei locali di nuova costruzione, della superficie di mq. 669, siti nel corpo centrale di collegamento tra il vecchio ed il nuovo frigorifero;

c) l'adattamento, sempre per magazzino a chiusura ufficiale, dei magazzini già esistenti (vecchio frigorifero), contrassegnati coi numeri 2, 3 e 4 nella planimetria allegata agli atti ed aventi la superficie complessiva di mq. 179,34, il tutto in conformità del progetto redatto dal dott. ing. B. Piamonte, di Bolzano.

Art. 2.

Ai depositi di merce che verranno effettuati nei locali di nuova costruzione come sopra autorizzati si applicano le tariffe approvate pei locali di vecchia costruzione ed il regolamento proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano con la nota del 15 aprile 1953, previo:

a) depennamento degli articoli 39 e 79, relativi all'immagazzinamento in comune alla rinfusa di merci fungibili ed ai ritiri parziali ammessi per le merci medesime;

b) sostituzione dei normali interessi legali, a termini dell'art. 1284 del Codice civile, all'interesse dell'uno per cento mensile previsto nell'ultimo comma dell'art. 94;

c) cancellazione, dall'art. 100, delle parole « di gradimento del magazzino »;

d) cancellazione dall'art. 107, delle parole « o quella dettata dall'esperienza »;

e) cancellazione dell'intero seconda comma dell'art. 116.

Art. 3.

In considerazione della partecipazione posseduta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano al capitale di fondazione dell'ente autonomo Magazzini generali di Bolzano, l'art. 101, proposto pel nuovo regolamento dei predetti Magazzini generali di Bolzano, si intende modificato, nel senso che le controversie che potessero insorgere tra i Magazzini generali e i depositanti o i loro aventi causa circa l'applicazione del nuovo regolamento e delle tariffe, dovranno compromettersi in arbitri, a termini dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1954

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(1074)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 14 gennaio 1955.

Inclusione del tetano tra le malattie infettive che danno luogo all'adozione di misure sanitarie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta la necessità di provvedere alla inclusione del tetano tra le malattie infettive dell'uomo che danno luogo all'adozione delle misure sanitarie, di cui al capo 1° del titolo V del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 23 aprile 1940;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alle malattie indicate nell'art. 1, lettera *a*), del decreto Ministeriale 23 aprile 1940 è aggiunto: « Tetano ».

Art. 2.

Per le denuncie da parte dei medici, previste dall'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1940.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrocielo (Frosinone) di un mutuo di L. 1.572.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1118)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1119)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1120)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 2.205.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1121)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino (Arezzo) di un mutuo di L. 10.284.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1108)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 13.973.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1112)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) di un mutuo di L. 3.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1117)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 47.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1106)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) di un mutuo di L. 4.257.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 13.984.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) di un mutuo di L. 8.738.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1110)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari) di un mutuo di L. 11.445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L. 4.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bianchi (Cosenza) di un mutuo di L. 1.163.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1114)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 1.392.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1122)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) di un mutuo di L. 3.698.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 9.124.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1124)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento) di un mutuo di L. 4.090.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1115)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bonea (Benevento) di un mutuo di L. 1.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1116)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 204, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ventotene (Latina) di un mutuo di L. 855.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	632,75	145,74
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	634,50	145,75
» Milano	624,92	633,50	145,75
» Napoli	624,90	633 —	145,70
» Palermo	624,93	633 —	145,75
» Roma	624,92	634 —	145,75
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,89	631 —	145,74

Media dei titoli dell'8 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,25
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,20
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	633,75
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore

Con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1955, al registro n. 2, foglio n. 8, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore, con sede in Mestre (Venezia).

(1004)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 agosto 1954, n. 340.2.76/10454, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Umberto Della Torre, dimissionario per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Umberto Della Torre è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1953 il prof. dott. Guido Lami, docente in clinica medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(978)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 11 novembre 1954, n. 340.2.58/12706, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Piacenza, con la quale di rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Ida Zonzi, dimissionaria, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Ida Zonzi è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953 l'ostetrica condotta Albertina Larini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(988)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 agosto 1954, n. 340.2/42/11204, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1953;

Visto il telegramma del Prefetto di Mantova, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Stanislao Migliorini ed il dott. Egidio Maniscalco, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Stanislao Migliorini e del dott. Egidio Maniscalco sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova, il vice prefetto dott. Guido Mattucci e il dott. Raffaele Laghezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(989)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1953, con il quale venne bandito un concorso per esami a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe bandito con il citato decreto 29 dicembre 1953:

Ricci dott. Rinaldo: prova scritta di diritto amministrativo, punti 8 1/5; prova scritta di diritto penale e procedura generale, punti 9; prova scritta teorica di diritto civile con riferimento al diritto romano, punti 9; prova pratica di diritto civile e procedura civile, punti 8 3/5; interrogazione, punti 8; discussione, punti 9; totale 51 4/5;

Imponente dott. Mario: prova scritta di diritto amministrativo, punti 8 1/5; prova scritta di diritto penale e procedura generale, punti 8; prova scritta teorica di diritto civile con riferimento al diritto romano, punti 8; prova pratica di diritto civile e procedura civile, punti 8 1/5; interrogazione, punti 8; discussione, punti 8 3/5; totale 49.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato:

1) Ricci dott. Rinaldo;
2) Imponente dott. Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1955

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338

(1134)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso al posto di medico capo aggiunto presso il comune di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio precedente decreto n. 38786 in data 8 gennaio 1954, con il quale è stato bandito il concorso al posto di medico capo aggiunto presso il comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto 12023 del 19 ottobre 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il quale veniva composta la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in oggetto:

1. Michelctti dott. Mario . . . . punti 150 —
2. Cremonini dott. Giorgio . . » 133,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 23 febbraio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(1024)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1954, n. 28298, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto di Campli, di cui al bando 30 settembre 1953, n. 237;

Visto il decreto in data 29 agosto 1954, n. 28299, con il quale si è provveduto a dichiarare il dott. Cecchino Bacchilega vincitore del predetto concorso;

Considerato che il predetto, con dichiarazione in data 22 corrente, ha rinunciato al posto anzidetto;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la condotta di Campli il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Considerato che tale concorrente è il dott. Berardino Gatti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Berardino Gatti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Campli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 28 febbraio 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

(1162)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Viareggio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto prefettizio n. 7423 in data 30 aprile 1954, con cui venne bandito il concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Viareggio;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio 29618 div. San. del 25 ottobre 1954;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, relativo alle norme per lo svolgimento del concorso in parola;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Viareggio:

1. Nicoletti prof. Valerio . . . punti 82,16 su 100
2. Ressa dott. Pier Gioacchino . . » 56,20 »
3. Guidi dott. Italo Flavio . . . » 55,65 »
4. Reitani dott. Vittorio . . . . » 44,70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Viareggio.

Lucca, addì 17 febbraio 1955

Il prefetto: ZACCHI

(1068)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 10 settembre 1954, n. 6374, col quale vennero dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la nota n. 209, in data 8 gennaio 1955, del sindaco di Portogruaro, con la quale si segnala che la signora Corò Dorotea ha rinunciato alla nomina a titolare della 2ª condotta ostetrica di quel Comune;

Vista la graduatoria del concorso predetto;

Considerato che, in base a detta graduatoria e all'ordine di preferenza col quale sono state richieste le sedi a concorso, la signora Martin Fernanda, residente in Pramaggiore, ha diritto alla assegnazione della sede di cui sopra;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 10 settembre 1954, n. 6374, la signora Martin Fernanda è dichiarata vincitrice del concorso per la 2ª condotta ostetrica del comune di Portogruaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 11 febbraio 1955

Il prefetto: PIANESE

(1168)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.